



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);

VISTE le disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018/2019”;

VISTA la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun Ateneo per l'anno accademico 2018/2019;

VISTA la nota prot. n. 10312 del 21 febbraio 2018 con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2018-2019 tenendo conto dell'istituzione per l'a.a. 2018/2019 di due nuovi corsi di laurea ;

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2018/2019 l'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria presso l'Università di Pisa e l'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria è tuttora in fase di valutazione e accreditamento iniziale ed è subordinate al parere dell'ANVUR;

NELLE MORE dell'adozione dei successivi decreti ministeriali su conforme parere dell'ANVUR;

VISTO il contingente riservato ai candidati non comunitari residenti all'estero per l'anno accademico 2018-2019, previsto dalle predette disposizioni interministeriali del 18 febbraio 2018;

RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2018-2019, la programmazione a livello nazionale dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Per l'anno accademico 2018/2019, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono definiti in numero di **6.789** per i candidati comunitari e i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 citata in premessa, e ripartiti tra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 18 febbraio 2018 citate in premessa.

**Articolo 2**

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e dei candidati non comunitari di cui all'articolo 39 del D.Lgs. n. 286/1998 citato in premessa in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente di posti a essi riservato.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
*Sen. Valeria Fedeli*

*Valeria Fedeli*



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

**Posti disponibili per l'a.a. 2018/2019**

<b>REGIONE</b>	<b>UNIVERSITÀ</b>	<i>Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.</i>	<i>Non comunitari non residenti in Italia</i>
PIEMONTE	Università degli Studi di Torino	350	0
VALLE D'AOSTA	Università della Valle d'Aosta	25	0
LOMBARDIA	Università Cattolica del Sacro Cuore	447	3
	Università degli Studi di Milano "Bicocca"	413	0
	Università degli Studi di Bergamo	160	4
TRENTINO ALTO ADIGE	Libera Università di Bolzano	275	0
VENETO	Università degli Studi di Padova	200	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	Università degli Studi di Udine	150	2
LIGURIA	Università degli Studi di Genova	100	0
EMILIA ROMAGNA	Università degli Studi di Bologna	290	10
	Univ. degli Studi di Modena e R. Emilia	150	5
TOSCANA	Università degli Studi di Firenze	285	10
	Università di Pisa	53	1
UMBRIA	Università degli Studi di Perugia	140	10
MARCHE	Università degli Studi di Macerata	235	5
	Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	230	0



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

**Posti disponibili per l'a.a. 2018/2019**

LAZIO	Università degli Studi di Roma "Sapienza"	85	5
	Università degli Studi di Roma Tre	300	0
	Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta" - LUMSA	183	20
	Università degli Studi Europea di Roma	120	13
ABRUZZO	Università degli Studi de L'Aquila	250	1
MOLISE	Università degli Studi del Molise	135	6
CAMPANIA	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa	423	3
	Università degli Studi di Salerno	260	0
PUGLIA	Università degli Studi di Bari	177	3
	Università del Salento	78	7
BASILICATA	Università degli Studi della Basilicata	150	5
CALABRIA	Università della Calabria	220	10
	Università Mediterranea Reggio Calabria	137	20
SICILIA	Università degli Studi di Palermo	309	5
	Università degli Studi di Enna "Kore"	263	5
SARDEGNA	Università degli Studi di Cagliari	96	4
VENETO	Università degli Studi di Verona	100	0
	<b>Totale</b>	<b>6789</b>	<b>157</b>